

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1526/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 giugno 1978**

**relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, secondo comma, e l'articolo 5,

considerando che, date le normali fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, è opportuno disporre che il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia sia determinato almeno una volta al mese;

considerando che è opportuno prevedere, per le offerte e le quotazioni prese in considerazione, adattamenti intesi a compensare le eventuali differenze rispetto alla presentazione, alla qualità, alle condizioni e al luogo di consegna per i quali deve essere fissato il prezzo medio del mercato mondiale;

considerando che è opportuno precisare le indicazioni minime che devono figurare nelle dichiarazioni delle superfici seminate e che sono necessarie per l'identificazione delle medesime; che tuttavia non è possibile esigere la presentazione di queste dichiarazioni per le superfici già seminate;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78 prevede la determinazione delle disposizioni-quadro cui devono ottemperare i contratti conclusi con i fabbricanti di alimenti per animali;

considerando che, per facilitare il controllo del diritto all'aiuto, è necessario che il contratto indichi il quantitativo stipulato o la superficie in cui il prodotto in questione è stato seminato, nonché il prezzo pagato o che deve essere pagato all'agricoltore; che allo stesso fine è opportuno prevedere la presentazione entro una certa data dei contratti;

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio, del 19 giugno

1978, che adotta le regole generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali <sup>(2)</sup>, gli Stati membri produttori procedono in loco al controllo per sondaggio dell'esattezza delle superfici indicate nelle dichiarazioni; che per garantire l'efficacia di tale controllo è opportuno che esso interessi un numero rappresentativo di dichiarazioni;

considerando che è opportuno definire gli elementi che gli Stati membri devono trasmettersi per l'identificazione delle superfici sulle quali sono stati prodotti i piselli, le fave e le favette impiegati in uno Stato membro diverso dal paese produttore;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/78 prevede che gli Stati membri controllino l'entrata dei prodotti nell'impresa di fabbricazione di alimenti per animali nonché la loro utilizzazione; che per garantire l'efficacia del controllo in tale impresa è opportuno definire la nozione di impresa e adottare le modalità del controllo stesso;

considerando che, per realizzare tale controllo, è opportuno basarsi sulla contabilità di magazzino delle imprese;

considerando che, per facilitare la commercializzazione dei piselli, delle fave e delle favette, è opportuno che l'importo dell'aiuto applicabile sia quello vigente il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali chiede all'organismo competente di effettuare il controllo dei prodotti nell'impresa;

considerando che, per il buon funzionamento del regime di aiuto, è opportuno che gli Stati membri compilino un certificato che determini il quantitativo che ha diritto all'aiuto nonché l'importo del medesimo; che per motivi di buona gestione amministrativa è opportuno che l'utilizzazione dei piselli, delle fave e delle favette negli alimenti per animali avvenga entro un certo termine;

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 5.

considerando che, per garantire l'uniforme applicazione del regime di aiuto, è opportuno definire le modalità di versamento dell'aiuto;

considerando che è opportuno stabilire un criterio in ordine alla frequenza minima delle fissazioni dell'aiuto; che è sufficiente che l'aiuto sia applicato almeno una volta al mese;

considerando che il regime attualmente applicato in Francia prevede il rispetto da parte del fabbricante di un prezzo minimo lievemente inferiore al prezzo minimo fissato dal regolamento (CEE) n. 1120/78 del Consiglio del 22 maggio 1978<sup>(1)</sup>; che per i prodotti consegnati a titolo dei contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del regime comunitario è equo derogare al rispetto di quest'ultimo prezzo minimo;

considerando che, qualora l'aiuto comunitario fosse fissato a un livello inferiore a quello dell'aiuto nazionale, la soppressione di questo aiuto recherebbe un sicuro pregiudizio ai fabbricanti che hanno concluso contratti anteriormente all'entrata in vigore del regime comunitario;

considerando che è opportuno autorizzare la Francia a mantenere, a talune condizioni, l'aiuto nazionale per la campagna 1978/1979;

considerando che, tenuto conto dei termini ravvicinati previsti per l'inizio della campagna di commercializzazione 1978/1979, l'entrata in vigore a tale data del regime definito dal presente regolamento potrebbe determinare alcune difficoltà; che per evitare tali inconvenienti occorre autorizzare gli Stati membri a prendere per un periodo limitato delle misure in deroga a quelle previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. impresa di fabbricazione di alimenti per animali: qualsiasi impresa dotata degli impianti necessari per la macinatura dei piselli, delle fave e delle favette e per l'incorporazione negli alimenti per animali;
2. produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica che coltiva nella sua azienda piselli, fave o favette destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di alimenti per animali;
3. acquirente: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante di alimenti per animali che

abbia stipulato con un produttore un contratto che soddisfi alla condizione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1119/78;

4. contratto: un contratto, stipulato fra un fabbricante di alimenti per animali e un produttore o un acquirente, che preveda l'obbligo per il fabbricante di prendere in consegna e per il contraente di consegnare il quantitativo di piselli, fave e favette di qualità sana, leale e mercantile da raccogliere su una superficie determinata ovvero, qualora il contratto sia stato concluso con un acquirente, il quantitativo corrispondente al quantitativo indicato nel contratto.

### Prezzo mondiale

#### Articolo 2

1. Il prezzo medio del mercato mondiale dei pannelli di soia è determinato una volta al mese. Tuttavia in caso di modifiche importanti della situazione del mercato, esso è modificato ogni volta che è necessario.

Tale prezzo medio è determinato per 100 kg ed è pari alla media aritmetica delle offerte e delle quotazioni constatate nei cinque giorni lavorativi che precedono quello della determinazione.

2. La Commissione prende in considerazione soltanto le offerte e le quotazioni più favorevoli concernenti consegne da effettuarsi entro i 30 giorni successivi dalla data della loro constatazione.

#### Articolo 3

1. Qualora le offerte e le quotazioni prese in considerazione riguardino:

- a) una presentazione diversa da una presentazione alla rinfusa, il loro importo è adattato diminuendolo della plusvalenza risultante dalla presentazione;
- b) un prodotto di qualità diversa da quella per la quale è stato fissato il prezzo limite per l'intervento, il prezzo viene adattato in conformità del coefficiente che figura in allegato;
- c) prodotti resi « cif », il loro importo è aumentato dello 0,2 % per tener conto del costo dell'assicurazione;
- d) prodotti resi « cif » per un luogo di transito della frontiera diverso da Rotterdam, il loro importo è adattato tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto reso a Rotterdam;
- e) un prodotto reso « cif » Rotterdam, il loro importo è aumentato di 0,325 unità di conto per tener conto delle spese di sbarco e di inoltro;

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 11.

f) prodotti resi « fas », « fob » o altrimenti, il loro importo è aumentato, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo di imbarco o di carico sino al luogo di transito della frontiera.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si considerano soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

#### Articolo 4

Qualora sia applicato l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/78, sono prese in considerazione le quotazioni e le offerte più favorevoli

- dei pannelli di soia alla rinfusa ottenuti dalla trasformazione dei semi di soia nella Comunità e consegnati a Rotterdam ;
- dagli altri pannelli oleosi offerti sul mercato mondiale, eventualmente adattate per tener conto della differenza fra il loro valore e il valore dei pannelli di soia.

### Dichiarazione e contratto

#### Articolo 5

1. La dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio è presentata all'organismo a tal uopo designato dallo Stato membro in cui il prodotto è stato seminato entro una data che lo Stato membro interessato deve determinare. Tale data è determinata in funzione del periodo durante il quale il controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento viene effettuato nello Stato membro in questione.

2. La dichiarazione deve indicare almeno :

- il cognome, i nomi e l'indirizzo del dichiarante ;
- la superficie seminata a piselli, fave o favette, destinati all'alimentazione degli animali, in ettari e are ;
- il riferimento catastale delle superfici seminate o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo.

3. L'organismo competente attribuisce un numero di registrazione a ciascuna dichiarazione e ne informa il produttore interessato.

4. In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna dichiarazione per i piselli, le fave e le favette raccolti prima del 31 ottobre 1978.

#### Articolo 6

1. Il contratto è concluso per iscritto e presentato dal fabbricante di alimenti per animali all'organismo all'uopo designato dallo Stato membro in cui i piselli,

le fave e le favette saranno utilizzati per la fabbricazione di alimenti per animali almeno 60 giorni prima della data di entrata dei piselli, delle fave e delle favette nella sua impresa. Gli Stati membri possono determinare la superficie minima e/o la quantità minima per le quali il contratto può essere presentato.

2. Tuttavia, per i piselli, le fave e le favette che entrano nell'impresa

- durante il mese di luglio 1978, il contratto è presentato al più tardi il giorno dell'entrata dei prodotti nell'impresa ;
- nei mesi di agosto e settembre 1978, il contratto è presentato almeno una settimana prima del giorno dell'entrata dei prodotti nell'impresa.

#### Articolo 7

Il contratto deve indicare almeno :

- a) i cognomi, i nomi, gli indirizzi e le firme delle parti contraenti ;
- b) la data in cui è stato concluso ;
- c) tranne per i prodotti raccolti fino al 31 ottobre 1978, il numero di protocollo della dichiarazione di cui all'articolo 5 ;
- d) il luogo di destinazione del prodotto raccolto ;
- e) il quantitativo di piselli, fave e favette stipulato ovvero, in mancanza, la superficie espressa in ettari e are in cui il prodotto che è oggetto del contratto sarà raccolto ;
- f) qualora il contratto sia stato concluso tra il fabbricante e il produttore, il prezzo da pagare al produttore in unità di peso ;
- g) qualora il contratto sia stato concluso con un acquirente, la menzione che al produttore è stato versato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1119/78.

#### Articolo 8

1. Il prezzo che deve essere pagato al produttore si intende per una merce sana, leale e mercantile della qualità di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1418/78, partenza azienda agricola e caricata sul veicolo dell'acquirente.

2. Una maggiorazione o una detrazione dell'1 % si applica secondo il caso al prezzo di vendita per ciascun punto di umidità e/o impurità in meno o in più rispetto alla qualità di cui al paragrafo 1. Tuttavia, qualora il tasso di umidità superi il 18 %, o il tasso di materia inerte superi l'1,5 %, ovvero il tasso di impurità, ivi compresa la materia inerte, superi il 5 %, le detrazioni da applicare per un tasso superiore alle percentuali sopra indicate saranno convenute fra le parti contraenti.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, per i contratti presentati sino al 31 luglio 1978 le maggiorazioni o le detrazioni da applicare sono stabilite di comune accordo dalle due parti contraenti.

## Controllo

### Articolo 9

1. L'organismo all'uopo designato dello Stato membro in cui è stato presentato il contratto accerta se quest'ultimo risponde a tutte le condizioni previste dagli articoli 1, 6, 7 e 8, in particolare per quanto riguarda il rispetto del prezzo minimo.

2. Qualora il contratto sia stato concluso con un acquirente, l'organismo competente esige che gli sia fornita una copia del contratto concluso tra l'acquirente ed il produttore, al fine di verificare la corrispondenza tra detto contratto e quello presentato, in particolare per quanto riguarda il rispetto del prezzo minimo.

### Articolo 10

1. Il controllo mediante sondaggio dell'esattezza delle superfici indicate nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 verte su superfici indicate nel 5 % almeno delle dichiarazioni presentate.

2. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/78, l'organismo competente dello Stato membro nel quale il contratto è stato presentato comunica all'organismo competente dello Stato membro in cui sono stati prodotti i piselli, le fave e le favette il numero di registrazione della dichiarazione che figura nel contratto.

Quest'ultimo Stato membro verifica :

- se una dichiarazione recante lo stesso numero di registrazione sia stata effettivamente presentata ;
- se sia già stato presentato un altro contratto concernente la stessa dichiarazione ;
- se le superfici indicate nella dichiarazione abbiano formato oggetto del controllo di cui al paragrafo 1.

Lo Stato membro in causa comunica al primo Stato membro i risultati della verifica, impiegando una delle frasi seguenti :

- a) La dichiarazione è stata fatta per le superfici seguenti : ... ha » ;
- b) Non è stata presentata alcuna dichiarazione recante il numero di registrazione indicato » ;
- c) Per la dichiarazione in causa è già stato presentato un altro contratto ».

Nel caso di cui alla lettera a), se le superfici hanno formato oggetto del controllo per sondaggio, viene aggiunta una delle precisazioni seguenti :

« Dal controllo risulta che la superficie indicata nel contratto è esatta », o

« Dal controllo risulta che la superficie indicata nel contratto è di ... ha ».

3. Per consentire il controllo di cui al paragrafo 2, ogni Stato membro comunica alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi designati ai fini dell'applicazione delle misure speciali relative ai piselli, alle fave e alle favette impiegati nell'alimentazione animale. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

### Articolo 11

1. Ai sensi del presente articolo e degli articoli seguenti si intende per impresa :

- a) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di produzione degli alimenti per animali e,
- b) quando i prodotti di cui trattasi non possono essere depositati in tale perimetro, qualsiasi locale al di fuori di quest'ultimo che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei prodotti depositati e che sia stato approvato preventivamente dall'organismo incaricato del controllo stesso.

2. Si procede alla determinazione del peso e al prelievo di campioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/78 al momento dell'entrata nell'impresa in cui i piselli, le fave e le favette saranno trasformati.

L'organismo competente controlla :

- per i contratti relativi a quantitativi, che il quantitativo consegnato con sia superiore al 5 % di quello indicato nel contratto ;
- per i contratti relativi a superfici, che il quantitativo consegnato corrisponda a quello che può essere prodotto sulla superficie indicata.

Se il quantitativo consegnato supera la percentuale indicata al primo trattino o non corrisponda a quello che può essere prodotto sulla superficie indicata, l'organismo competente ammette al beneficio dell'aiuto soltanto il quantitativo previsto ai due trattini qui sopra. Il peso dei piselli, delle fave e delle favette è espresso in kg e adeguato secondo il metodo definito in allegato.

3. Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni per laboratorio in campioni per analisi, nonché la determinazione del tenore di impurità e umidità sono effettuati secondo un metodo unico per tutta la Comunità.

Tuttavia, in attesa che venga definito un metodo comunitario, gli Stati membri possono impiegare i metodi da essi scelti.

*Articolo 12*

Salvo caso di forza maggiore, i piselli, le fave e le favette la cui entrata nell'impresa è stata verificata in conformità dell'articolo 11 non possono più uscire come tali dall'impresa stessa.

*Articolo 13*

Il controllo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/78 deve consentire di verificare la corrispondenza tra il quantitativo di piselli, fave e favette entrato nell'impresa e il quantitativo degli stessi prodotti macinati e effettivamente impiegati negli alimenti per animali.

Ai fini del controllo, l'impresa tiene una contabilità distinta per piselli, fave e favette raccolti nella Comunità e piselli, fave e favette importati, recante almeno l'indicazione:

- dei quantitativi entrati, con menzione del peso netto del prodotto non trasformato nonché nel caso di prodotti raccolti nella Comunità del tenore di umidità e impurità totali;
- dei movimenti dei prodotti tra i locali e i luoghi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e i locali di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo;
- dei quantitativi di piselli, fave e favette impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali, dei quantitativi di tali alimenti prodotti, nonché di quelli usciti dall'impresa.

*Articolo 14*

1. La domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1418/78 è presentata dall'interessato al più tardi al momento dell'entrata nell'impresa dei prodotti di cui all'articolo 11 del presente regolamento, e comunque prima che i prodotti stessi vengano incorporati negli alimenti per animali. La domanda è presentata per iscritto.

2. La domanda, presentata conformemente al paragrafo 1, vale come domanda di aiuto.

*Articolo 15*

1. La domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1418/78 può essere fatta soltanto per una o più partite. Per partita si intende un determinato quantitativo di piselli, fave e favette, numerato all'entrata nell'impresa e per il quale sia stata effettuata un'analisi in conformità dell'articolo 11.

2. La domanda deve recare almeno una delle indicazioni seguenti:

- cognome, nome e indirizzo del richiedente;
- quantitativo di piselli, fave e favette per il quale è chiesto l'aiuto;

- numero o numeri della partita o delle partite interessate.

*Articolo 16*

L'aiuto da concedere è quello valido il giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1418/78.

*Articolo 17*

1. Dopo la verifica della domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1418/78, l'organismo competente rilascia un certificato di aiuto, nel quale sono indicati:

- il quantitativo di piselli, fave e favette, determinato conformemente all'articolo 11, avente diritto all'aiuto;
- l'importo dell'aiuto da concedere.

2. Il certificato è redatto in almeno due esemplari; il primo è rilasciato al richiedente e il secondo conservato dall'organismo emittente.

3. Il rilascio del certificato dà diritto al pagamento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1418/78, a condizione che vengano fornite sufficienti garanzie.

4. Salvo caso di forza maggiore, il certificato obbliga ad incorporare per l'alimentazione degli animali il quantitativo indicato nel certificato stesso entro un termine di 270 giorni dalla data del rilascio.

L'obbligo si considera adempiuto quando il quantitativo trasformato, determinato secondo il metodo definito in allegato, non è inferiore di oltre il 2% al quantitativo indicato.

Tale quantitativo si riferisce ad un prodotto i cui tenori di umidità e impurità corrispondono a quelli per i quali è fissato l'aiuto.

**Aiuto***Articolo 18*

1. L'aiuto è concesso soltanto per i piselli, fave e favette di qualità sana, leale e mercantile.

2. L'aiuto è corrisposto previa presentazione del certificato e dopo attestazione, rilasciata dall'organismo incaricato del controllo, dell'impiego dei prodotti identificati nel certificato durante il periodo di cui all'articolo 17, paragrafo 4. L'aiuto viene versato entro i 120 giorni successivi alla data di presentazione del certificato. Se il quantitativo totale non viene utilizzato entro il termine di cui all'articolo 17, paragrafo 4, l'aiuto è versato proporzionalmente ai quantitativi già utilizzati.

*Articolo 19*

1. L'aiuto è fissato una volta al mese in modo da assicurare la sua applicazione il primo giorno del mese seguente la data della sua fissazione. Tuttavia, in caso di modifica importante della situazione del mercato, esso è modificato ogni volta che è necessario.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissati ed in ogni caso prima della loro messa in applicazione, gli importi dell'aiuto da corrispondere per 100 kg di prodotti.

*Articolo 20*

1. Per i contratti conclusi in Francia anteriormente al 1° luglio 1978, e presentati in detto paese fino al 31 agosto 1978, il prezzo minimo da pagare al produttore non può essere inferiore a quello previsto dal regime in vigore in Francia anteriormente al 1° luglio 1978.

2. Fino al 30 giugno 1979, la Repubblica francese è autorizzata a mantenere il regime di aiuto nazionale per i piselli, le fave e le favette raccolti nel suo territorio e impiegati nell'alimentazione animale.

L'importo dell'aiuto di cui sopra non può tuttavia essere superiore alla differenza tra l'importo valido il 1° luglio 1978 risultante dall'applicazione del regime nazionale e l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78.

*Articolo 21*

1. Qualora l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento alla data d'inizio della campagna 1978/1979 dia luogo a notevoli difficoltà, gli Stati membri possono derogare, per il periodo dal 1° al 31 luglio 1978, alle misure previste dal presente regolamento, per garantire che il beneficio dell'aiuto vada solo ai prodotti che ne hanno diritto.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione le misure da essi adottate.

*Articolo 22*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

## ALLEGATO A

## Metodo di calcolo del peso dei piselli, delle fave e delle favette

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (i_1 + h_1)} \times q = X$$

$i$  = impurità dei piselli, delle fave e delle favette il cui peso è da determinare.

$h$  = umidità dei piselli, delle fave e delle favette il cui peso è da determinare.

$i_1$  = impurità } della qualità per la quale l'aiuto è fissato

$h_1$  = umidità }

$q$  = quantità dei prodotti come tali espressa in kg il cui peso è da determinare.

$X$  = peso dei prodotti da prendere in considerazione espresso in kg.

*Nota:*

Per il tenore in umidità ed impurità sono considerate soltanto le prime due decimali.

## ALLEGATO B

## Coefficienti di equivalenza per differenti qualità di panelli di soia

Panelli di soia aventi un tenore in proteine di :	Coefficienti di equivalenza (percentuale da detrarre dal prezzo)
46 — 48 %	— 0,560
49 — 50 %	— 1,120